

(N. 1685)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1951

Aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la tariffa per le prestazioni professionali degli agronomi fu approvata con decreto in data 20 luglio 1932, emanato dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, e fu modificata con decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1336, che elevò, in media, di sei o sette volte i compensi fissi stabiliti nel 1932 ed aumentò, in varia misura ma sempre entro limiti molto esigui, i compensi a percentuale.

La tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, approvata con lo stesso decreto ministeriale, non ha, invece, subito, fino ad oggi, variazioni di sorta.

Le mutate condizioni economiche e la svalutazione monetaria rendono ora necessario provvedere ad un adeguamento di tali tariffe, anche in analogia a quanto è stato già effettuato per altre categorie di professionisti (avvocati e procuratori, ingegneri e architetti, geometri,

professionisti in economia e commercio e ragioniere), le cui tariffe sono state elevate, in media, di trenta-trentacinque volte la misura stabilita prima dell'ultima guerra.

In considerazione della data in cui le tariffe in questione furono formate e della misura dei compensi con esse stabiliti, si ritiene che tale adeguamento possa realizzarsi aumentando di trenta volte i compensi fissi stabiliti con le tariffe approvate nel 1932 e nella stessa misura gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme restando le relative aliquote. Vengono in tal modo accolti, per quanto di ragione, i voti al riguardo ripetutamente espressi dalle categorie interessate, dei quali si sono resi interpreti i rispettivi Consigli nazionali, formulando proposte intese ad apportare un congruo aumento alle tariffe attualmente in vigore.

Per provvedere a tale aumento si è predisposto, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intervenne nella for-

mazione dei precedenti provvedimenti, l'unito disegno di legge che approva le nuove tariffe quali risultano dall'applicazione degli aumenti nella misura sovraindicata, tariffe che vengono allegate allo stesso disegno di legge.

In conformità a quanto già stabilisce il citato decreto legislativo n. 1336 dell'anno 1947, è stato espressamente disposto che le tariffe si applicano soltanto in mancanza di particolari accordi fra le parti interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono approvate le allegate tariffe per le prestazioni professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Le predette tariffe si applicano in mancanza di diversa convenzione fra le parti interessate.

ALLEGATO A.

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AGRONOMI

PARTE I.

Competenze.

PRIMA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO.

Generalità.

Art. 1.

In questa categoria vengono fissati gli onorari, la cui valutazione si riferisce al tempo impiegato nella esecuzione dei lavori coi quali gli onorari stessi hanno rapporto, salvo eventualmente quanto previsto nella seguente quarta categoria per quelle operazioni che richiedono dal dottore agronomo attitudini e cognizioni specifiche o rivestano carattere di particolare importanza.

Art. 2.

Sono computate in ragione del tempo impiegato, le competenze per:

- a) lavori al tavolo, calcoli, relazioni, valutazioni, giudizi tecnici;
- b) visite agrarie e relazioni;
- c) stime di miglioramenti e danneggiamenti agrari;
- d) esame di progetti di bonificazione fondiario-agrario;
- e) liquidazione di danni di ogni e qualsiasi natura ed origine subiti dalle colture, salvo per quanto indicato alla terza categoria, sezione terza;
- f) sopralluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);
- g) rilievi dendrometrici ed estimativi di boschi, con particolare richiamo a quanto previsto nell'articolo 28;
- h) pareri su formule di concimazioni;
- i) analisi di terreni, concimi, foraggi, farine, panelli, semi, ecc.;
- j) consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici;
- l) accertamento e rettifica di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento ed altre operazioni catastali;
- m) rilievo e disegno dell'andamento planimetrico del terreno se ricorrono gli estremi dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1924, n. 528;
- n) sistemazione di terreni, piani quotati;
- o) rilievi di dettaglio di fabbricati rurali;

- p) accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, riduzione e riproduzione di disegni, collazionatura di atti e di copie;
- q) giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;
- r) lavori contabili, esclusa però la tenuta di una regolare contabilità;
- s) esame, assistenza nelle pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, mutui, investimenti di capitali, ecc.;
- t) i lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo e che perciò non si possono assegnare alle categorie che seguono.

Art. 3.

Per le operazioni di questa categoria, spetta al dottore agronomo la competenza di lire 450 per ogni vacanza di un'ora, con un massimo di otto vacanze giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacanze per lavori eseguiti in campagna. La prima vacanza è fissata in lire 600 per lavori in studio e lire 750 in campagna.

In caso di particolare disagio, il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del quaranta per cento.

Art. 4.

Nel computo delle vacanze si deve tener calcolo anche del tempo per trasferirsi in luogo e di quello per il ritorno in residenza, nonché di quello perduto per cause indipendenti dal dottore agronomo incaricato.

Art. 5.

Al dottore agronomo spetta un compenso di lire 1.500 anche se l'incarico può essere espletato in tempo inferiore alle due ore. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a lire 750.

Art. 6.

Le vacanze incominciate si calcolano per intero.

SEZIONE I.

CONSEGNE, RICONSEGNE E BILANCI DI BENI RUSTICI.

Art. 7.

Le competenze spettanti al dottore agronomo per la consegna e riconsegna dei beni rustici, sono calcolate a tempo o, in casi eccezionali, a discrezione, quando la superficie dell'azienda non superi i 20 ettari, o quando si tratti di terreni a colture ortive intensamente frazionate, di parchi o giardini, od infine quando trattisi di fabbricati adibiti ad industrie agrarie (caseifici, stabilimenti enologici, oleifici, ecc.), od alla manipolazione dei prodotti del suolo.

Art. 8.

Per gli inventari di consegna di aziende agrarie a coltura promiscua con arboreti, fabbricati rurali e manufatti, chiusure, vivai, ecc., le competenze spettanti al dottore agronomo saranno determinate a vacanze.

Art. 9.

Negli onorari di cui agli articoli 7 e 8 s'intende compreso l'obbligo della redazione del verbale di consistenza, sia dei terreni che delle piantagioni e dei fabbricati, come l'obbligo della formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo.

Art. 10.

Qualora il committente intenda che la planimetria venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta del fondo, con divisione misurata degli appezzamenti, dei fabbricati, ecc., il tecnico applicherà, per tale esclusiva esecuzione, le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 11.

Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando già esistono le precedenti consegne con piante dimostrative) sono pure compensate per il tempo impiegato.

Quando però si tratta della scadenza di un contratto di locazione, il tecnico dovrà compilare anche i progetti riassuntivi con tutti i titoli di debito e credito; in questo caso spetterà al tecnico, in più degli onorari sopraddetti, un compenso del tre per cento sul cumulo dei debiti e dei crediti fino a lire 600.000 e dell'uno per cento sull'eccedenza.

Art. 12.

Nel caso di riconsegna e nuova consegna, fatte contemporaneamente, il compenso viene stabilito con aumenti discrezionali fino al raddoppio delle vacanze spettanti per la prima parte dell'operazione.

Art. 13.

Per gli inventari di boschi di cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante di alto fusto, od anche quest'ultima solamente, si applicheranno le competenze a tempo previste nell'articolo 2.

Art. 14.

Nel caso in cui i fondi oggetto di consegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse o costituenti aziende diverse, si terrà il debito conto del tempo necessario per accedervi.

Art. 15.

Le operazioni di consegna o riconsegna delle scorte vive e morte, macchine, attrezzi, ecc., vanno compensate sul valore della stima; a norma dell'articolo 39, ridotto del venti per cento.

Ove si facciano invece solo per quantità e numero, e non per valore, saranno compensate a discrezione.

SECONDA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE
AL LAVORO ESEGUITO SECONDO LA SUA ESTENSIONE.

SEZIONE I.

LAVORI TOPOGRAFICI.

Art. 16.

I rilievi planimetrici e i disegni di piante saranno compensati in relazione alla superficie, alla difficoltà del terreno, alla scala, nonché alla ubicazione dei terreni o dei fabbricati rurali.

Art. 17.

Quanto alle difficoltà dei terreni, i fondi rustici si dividono in due classi:

1) terreni piani o in dolce pendio, con poca o senza alberatura, con poche o senza strade o case, o corsi d'acqua, nonché i terreni incolti a forte pendio;

2) terreni boscosi, paludosi, quelli a forte pendio che non siano incolti, nonché i terreni piani o quasi piani con molte piantagioni, cassetti, corsi d'acqua, oppure divisi in più corpi.

Per il rilievo e disegno planimetrico dei terreni appartenenti alla prima classe, le competenze sono le seguenti:

ESTENSIONE	terreni pianeggianti		terreni a cclivi	
	scala 1 : 1000	scala 1 : 2000	scala 1 : 1000	scala 1 : 2000
Per estensioni inferiori a ha. 10 L.	a tempo			
Per ogni ettaro da 10 a 50 »	1.200	900	1.450	1.100
Per ogni ettaro in più fino a 100 »	1.050	750	1.250	900
Per ogni ettaro in più dei 100 »	750	600	900	750

Per i terreni della seconda classe le competenze saranno aumentate del cinquanta per cento. Potranno venire raddoppiate in casi dimostratisi di grande difficoltà. Nei compensi previsti dalla precedente tabella, oltre

il rilievo ed il disegno delle piante, è compresa la compilazione di un esemplare di esse per il committente.

Il computo delle superficie dei singoli appezzamenti è valutato a tempo e compensato a parte.

Art. 18.

Se oltre il disegno planimetrico deve essere eseguito anche quello altimetrico, le competenze per ciascuna classe vengono aumentate sino al cinquanta per cento.

Art. 19.

Quando si tratta di rilevare e disegnare solamente il perimetro dei fondi rustici, le competenze sono rappresentate dalla metà di quelle stabilite per il rilievo completo nella scala 1:2000.

Art. 20.

Quando si provvede alla formazione di piante dimostrative, alle quali servono ordinariamente di base i perimetri catastali, le competenze sono rappresentate da un terzo di quelle della tabella di cui all'articolo 17 (scala 1:2000).

Art. 21.

Nel rilievo a disegno misto dei terreni della prima e seconda classe le competenze saranno calcolate separatamente per ciascuna parte del lavoro.

SEZIONE II.

STUDI ED IMPIANTI DI ORDINAMENTI COLTURALI.

Art. 22.

Per lo studio e l'impianto di ordinamenti colturali, le competenze spettanti al dottore agronomo sono compensate in relazione all'importanza economica dell'incarico con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione dei lavori topografici.

Art. 23.

Se la planimetria è fornita dal committente, le competenze saranno le seguenti, per poderi di facile accesso ed in un sol corpo:

per poderi inferiori a 10 ettari	L. 6.000
per poderi da 10 a 20 ettari	9.000
per poderi superiori a 20 ettari	300 ad ettaro

con un minimo di lire 9.000.

Nel compenso è compresa una copia del piano grafico di avvicendamento.

Quando l'ordinamento colturale è già definito e si tratti di modificare i piani esistenti, in relazione a nuovi indirizzi e necessità contingenti, la retribuzione minima spettante al dottore agronomo sarà di lire 6.000.

Nei casi complessi per cui si rendono necessari speciali calcoli e conti colturali sulla convenienza economica delle colture e sulla scelta della rotazione, il compenso sarà sempre superiore al numero delle vacanze (di campagna e di tavolo) occorse.

SEZIONE III.

CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI.

Art. 24.

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di catasti interni per Consorzi di scolo, d'irrigazione, ecc., per ripartizione di canoni mediante determinazione di aliquote o classi:

a) se la classazione è sommaria, il compenso per il tecnico sarà di lire 300 per ettaro, fino ad una estensione di 500 Ea; di lire 225 da Ea 500 a 1000; di lire 150 per estensioni superiori ai 1000 Ea.

b) se la classazione è analitica, e cioè basata su di uno studio planimetrico, altimetrico ed agronomico, il compenso sarà misto: in relazione alle superficie rilevate, per la parte preparatoria (articoli 16, 17, 18, 19) e discrezionale per i successivi elaborati (articolo 63).

SEZIONE IV.

RILIEVI ED OPERE STRADALI ED IDRAULICHE.

Art. 25.

Per i rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, le competenze spettanti al dottore agronomo sono le seguenti:

a) rilievo planimetrico in scala 1: 1000 o 1: 2000:

fino a 40 quote per chilometro distribuite in sezioni trasversali sparse:
lire 6.000 per chilometro;
da 41 a 80 quote id. id.: L. 10,000 per chilometro;
da 81 a 120 » id. id.: » 15.000 » » ;
oltre 120 » id. id.: » 18.000 » » ;

b) disegni di profili di strade, canali, ecc., riprodotti in scala 1: 1000, 1: 2000 ed oltre nel senso delle distanze:

per profili fino a 20 distanze parziali (quote di terreno) per km.:
lire 2.400;
da 21 a 40 id. id.: lire 3.000 per chilometro;
da 41 a 60 id. id.: » 4.500 » » ;
oltre 60 id. id.: » 6.000 » » ;

c) disegni delle sezioni in scala 1:200 e calcoli delle superfici e dei movimenti di terra:

per sezioni trasversali fino a m. 25 di larghezza, lire 450 ciascuna;
per sezioni trasversali fino a m. 50 di larghezza, lire 600 ciascuna.

TERZA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE AL LAVORO ESEGUITO, SECONDO QUOTE PERCENTUALI DEI VALORI E DEI COSTI DELLE OPERE.

SEZIONE I.

STIME E DIVISIONI.

CLASSE I. - *Stime e divisioni di beni immobili.*

Art. 26.

Le stime del valore dei beni stabili possono essere:

Stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sul valore commerciale dei fondi rustici;

Stime sintetiche: se risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione sintetica del risultato;

Stime analitiche: se risultano dal conteggio di tutti gli elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione del risultato.

Art. 27.

Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, le competenze spettanti al dottore agronomo sono le seguenti:

VALORE STIMATO	Sommaria	Sintetica	Analitica
	%	%	%
Fino a L. 750.000.	a vacanza		
Sul di più di lire:			
750.000 fino a L. 1.500.000	0,80	1,00	4,00
1.500.000 » » 3.000.000	0,40	0,60	2,00
3.000.000 » » 7.500.000	0,30	0,50	1,00
7.500.000 » » 15.000.000	0,20	0,30	0,70
15.000.000 » » 20.000.000	0,15	0,20	0,50

Per importi superiori ai massimi sopra indicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagiata, la precedente tabella può essere aumentata fino al cinquanta per cento.

Art. 28.

Per le stime di terreni esclusivamente boschivi, ivi comprese le operazioni di numerazione, martellatura e cubatura delle piante (personale coadiutore a carico del committente): oltre ai compensi a tempo ed ai rimborsi, sarà dovuto al dottore agronomo un compenso discrezionale, a percentuale dei valori stimati, commisurabile alla entità e difficoltà della elaborazione tecnica (specie boschiva, metodi impiegati, giacitura ed accessi, ecc.), nonchè alle responsabilità inerenti allo scopo della perizia.

In ogni caso le percentuali dovute non saranno inferiori a quelle massime stabilite dall'articolo 27.

La disposizione del comma precedente si applica anche rispetto alle operazioni parziali che al tecnico fossero demandate (valutazione della massa legnosa e dell'incremento, prezzo di macchiatico, ecc.).

Art. 29.

Per la stima di fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, la tabella di cui all'articolo 27 è aumentata del venti per cento.

Art. 30.

I tipi uniti alle stime, quando siano indispensabili o richiesti dal committente, saranno compensati a parte, come anche le operazioni speciali occorrenti per la verifica dei confini, il frazionamento, le misure di appezzamenti, nonchè per l'accertamento della proprietà.

Art. 31.

Le stime per determinare il valore locativo degli immobili, vengono compensate applicando le aliquote delle stime di cui all'articolo 27, all'importo di dodici volte il canone determinato.

Art. 32.

Quando la stima deve servire per divisioni patrimoniali e si procede a preparazione di bilanci, formazione di lotti ed assegnazione di quote, le competenze riportate nella tabella di cui all'articolo 27 vengono aumentate dell'otto per cento per ogni quota di assegnazione.

Art. 33.

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione saranno pure compensate a parte, a vacanze. Saranno anche computate a parte, a vacanze o secondo le rispettive voci di tariffa, tutte le operazioni accessorie attinenti ai progetti di divisione, quali piante, rilievi, misurazioni, progetti, reparti di rendite, note tecniche, disegni, cessioni, trattative occorse per la divisione e formazione delle quote, ecc.

Art. 34.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito, vanno compensati a vacanze, a norma dell'articolo 2.

Art. 35.

L'opera del perito incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., è pure compensata a vacanze a norma dell'articolo 2.

Art. 36.

L'esame ed il parere su di un progetto già redatto, seguito da relazione critica, sono compensati in misura variante dal dieci al venti per cento dell'onorario spettante al progetto esaminato.

Art. 37.

Le perizie che debbono essere asseverate con giuramento vengono retribuite con l'aumento del dieci per cento sull'onorario normale; ma nessuno speciale compenso è dovuto per il tempo occorso alla asseverazione.

Art. 38.

I rilievi geometrici in generale sono compensati a norma degli articoli 17, 19 e 20 della presente tariffa.

CLASSE II. — Scorte.

Art. 39.

Le stime di scorte vive e morte vengono compensate in base alla seguente tabella:

VALORE STIMATO	Scorte vive	Scorte morte	Scorte in terra e frutti pendenti
	%	%	%
Fino a L. 300.000.	a discrezione		
Sul di più di lire:			
300.000 fino a L. 750.000	0,50	0,70	1,20
750.000 » » 1.500.000	0,45	0,65	1,00
1.500.000 » » 3.000.000	0,40	0,60	0,80
Oltre le. » 3.000.000	0,35	0,55	0,60

CLASSE III. — *Stime tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi.*

Art. 40.

Sulla stima dei tabacchi in foglie, allo stato scelto, per conto di privati, spetta al dottore agronomo un compenso di lire 210 per ogni quintale o frazione di quintale periziato; se il tabacco è invece lavorato, il compenso si eleva a lire 300 per quintale, esclusi i frasami.

Per la direzione tecnica, comprendente l'acquisto, l'assistenza tecnica, la classifica e la vendita allo Stato, il compenso minimo sarà, per i primi cento quintali introdotti in magazzino, del tre per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia e del due per cento sulla eccedenza. Se la direzione tecnica è saltuaria, il compenso minimo si ridurrà al due per cento per i primi cento quintali ed all'uno e cinquanta per cento sull'eccedenza.

Le visite saltuarie e le consultazioni tecniche sopra luogo saranno compensate con lire 6.000 al giorno, oltre a quanto è stabilito nella parte seconda delle vigenti tariffe professionali.

Per la rappresentanza del concessionario innanzi alla Commissione di perizia, il compenso minimo sarà di lire 30.000 per partite sino a cento quintali di tabacco; per le quantità eccedenti spetterà il 0,25 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia.

Per gli arbitrati, in tutte le controversie, per ogni partita, il compenso minimo sarà di lire 3.000 sino a quintali cinque di tabacco; di lire 600 a quintale per quintali sei a quintali dieci; di lire 450 per l'eccedenza sino a quintali venticinque; di lire 360 a quintale per l'eccedenza sino a quintali cinquanta e di lire 300 a quintale per tutte le altre eccedenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Per le concessioni a manifesto valgono le competenze fissate biennalmente per i periti dalla Direzione di monopoli.

SEZIONE II.

COSTRUZIONI RURALI E INDUSTRIALI AGRARIE.

Art. 41.

Per l'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 42 valgono le seguenti definizioni:

Progetto o studio preliminare è l'individuazione dell'opera nei suoi elementi fondamentali, con schizzi o relazione sommaria e con valutazione approssimativa. È retribuito in misura compresa tra il 15 ed il 30 per cento dell'onorario stabilito per il progetto definitivo.

Progetto di massima è l'individuazione dell'opera con disegni schematici e con un preventivo sommario.

Preventivo è il computo del quantitativo dei materiali occorrenti nei rispettivi prezzi unitari, eseguito in modo che possa servire di base alla esecuzione dei lavori anche in appalto.

Dettagli di esecuzione sono i disegni, le misure e quanto altro si rende necessario per la esecuzione dei modelli, ove occorrano, e per la materiale effettiva esecuzione dell'opera.

Direzione è l'ordinamento e la distribuzione dei lavori durante la loro esecuzione.

Misura e valutazione dell'opera si intendono la misurazione e la stima dell'opera durante i lavori ed al compimento di essi.

Art. 42.

Per il progetto di:

a) fabbricati di abitazioni semplici di campagna; fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici come magazzini, tettoie, fienili, essicatoi da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna, tombini, ponticelli, canali, esclusi i manufatti; bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, vasche con o senza rivestimento impermeabile; macchinario semplice, ecc.; l'ammontare delle competenze, in quote percentuali del costo dell'opera, è il seguente:

COSTO DELL'OPERA	Progetto		Preventivo di spesa	Capitolato e trattative con appaltatore	Dettagli di esecuzione	Liquidazione	Direzione dei lavori	TOTALE
	di massima	Definitivo						
Fino a L. 600.000.	0,70	1,60	0,70	0,40	0,35	1,25	2,50	7,50
Sul di più fino a lire:								
1.500.000	0,60	1,40	0,55	0,35	0,30	1,00	2,20	6,40
3.000.000	0,45	1,20	0,50	0,30	0,25	0,80	2,00	5,40
7.500.000	0,40	0,95	0,45	0,25	0,20	0,65	1,80	4,70
15.000.000	0,35	0,80	0,40	0,20	0,20	0,50	1,65	4,10
30.000.000	0,30	0,55	0,35	0,20	0,15	0,35	1,50	3,40
oltre L. 30.000.000	0,25	0,45	0,30	0,15	0,15	0,30	1,40	3,00

b) fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigatterie, fabbriche di prodotti chimici per agricoltura, di conserve alimentari, ecc.); strade ordinarie con speciali difficoltà, manufatti stradali; bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi; aumento del quaranta per cento sulla precedente tabella di tariffe a);

c) per le costruzioni in cemento armato e per gli impianti per industrie agricole, fatti a mezzo di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi, le competenze si potranno ridurre a quella

della esibizione degli elementi necessari alla compilazione dei detti progetti, del loro esame, delle trattative, della scrittura del contratto, della sorveglianza dell'esecuzione e collocamento in opera e del collaudo.

Art. 43.

I rilievi e le ricerche preliminari, che eventualmente si rendessero necessari per la compilazione di taluno dei progetti di cui all'articolo precedente, saranno compensati a parte.

Quando l'esecuzione dell'opera venga effettuata in economia, l'onorario corrispondente alla direzione e liquidazione viene aumentato del cinquanta per cento. Tale aumento è calcolato in base all'importo del lavoro risultante dal preventivo, escluse le cifre degli imprevisti; per la direzione e liquidazione è calcolato in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso un preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, se anche non preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per progetto di massima e per progetto definitivo.

Quando il lavoro sia a distanza superiore a cinque chilometri dalla residenza del dottore agronomo, saranno corrisposte, oltre le suddette competenze, anche le vacanze per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Nei lavori di riduzione di fabbricati, le quote percentuali relative al progetto e preventivo potranno elevarsi ad una volta e mezzo, ed anche, in casi speciali, al doppio di quelle portate dalle superiori tabelle; quelle relative alla direzione e liquidazione potranno essere, a scelta del perito, commisurate a vacanze.

Art. 44.

Non è compresa, nel compenso fissato all'articolo 42, lettera *a*) per la direzione dei lavori, l'assistenza continua sul lavoro per la sorveglianza dell'esatta esecuzione del progetto e sulla qualità dei materiali adoperati. Ove a questa il committente non provveda ed il direttore, ritenendola necessaria, vi provveda con personale di sua fiducia, il compenso per la direzione stessa viene aumentato del 25 per cento.

Del pari, allorquando il direttore dei lavori non è lo stesso progettista, il compenso relativo verrà aumentato del 20 per cento.

Trattandosi del progetto di un' « opera tipo » da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa varrà per l'opera tipo, mentre al secondo od ai successivi elaborati sarà applicata una riduzione del 50 per cento sull'importo totale.

Art. 45.

Gli onorari da corrispondersi per i progetti o studi di esecuzione mancanti di qualcuno degli elementi necessari (disegno e dettagli, analisi dei prezzi unitari, computo metrico dettagliato, computo estimativo del lavoro, capitolato d'appalto, relazione), verranno ridotti in base alla ripar-

tizione dell'onorario totale tra gli elementi predetti, risultanti dalla seguente tabella:

Disegni e relazione	lire	0,45
Capitolato e analisi	»	0,15
Computo e stima	»	0,40
<hr/>		
Totale	lire	1,00

SEZIONE III.

LIQUIDAZIONE DI DANNI.

Art. 46.

Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacanze, il compenso è il seguente:

a) incendi: 2 per cento sull'ammontare del danno fino a lire 300.000; 1,50 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 300.000 fino a lire 750.000; 1,25 per cento sull'ammontare del danno sul di più di lire 750.000 fino a lire 1.500.000; 1 per cento sul di più di lire 1.500.000 indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetustà, insufficienza di assicurazione, ecc.;

b) grandine: a vacanze, a norma dell'articolo 2 lettera e) o comunque con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato;

c) danni vari di fondi rustici (relativi ad affittanze, contratti di mezzadria, ecc.): a vacanze o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno.

SEZIONE IV.

COLLAUDI.

Art. 47.

Il collaudo si riferisce, tanto all'opera dell'esecutore del lavoro, quanto a quella del tecnico direttore.

Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misure del lavoro ed il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la redazione di verbali d'accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 48.

Per i lavori eseguiti a *forfait* senza esame di contabilità, oltre le competenze per visite, rilievi, rimborsi di cui all'articolo 67, ecc., sono dovuti i compensi seguenti:

lire	1,00 %	fino a	lire	600.000
»	0,85 »	sul di più fino a	»	1.500.000
»	0,70 »	» » » »	»	3.000.000
»	0,55 »	» » » »	»	7.500.000
»	0,40 »	» » » »	»	15.000.000
»	0,25 »	» » » »	»	30.000.000
»	0,15 »	oltre	»	30.000.000

Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, Provincie e Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.

Art. 49.

Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra l'impresario e il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

Le renumerazione fissata per i collaudi sarà calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

SEZIONE V.

ASSISTENZA TECNICA ED ECONOMICA-AGRICOLA.

Art. 50.

Assistenza nelle contrattazioni per:

a) compra-vendita di beni rustici: fino a lire 6.000.000: lire 0,80 per cento; per il di più, fino a lire 15.000.000: lire 0,60 per cento; oltre lire 15.000.000: lire 0,40 per cento;

b) locazione di fondi rustici fino a lire 300.000: lire 4 per cento; per il di più, fino a lire 750.000: lire 1,50 per cento; oltre lire 750.000 lire 1 per cento.

Il compenso va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto.

Esame e compilazione dei conti colonici:

quota percentuale da applicarsi sul complessivo del dare e dello avere: lire 1 per cento.

SEZIONE VI.

PROGETTI DI TRASFORMAZIONI FONDARIE.

Art. 51.

Per i progetti di trasformazione fondiaria, agraria o di bonificazione agrario o bonifica integrale, da compilarli a norma della legge fondamentale 29 luglio 1927, n. 1509, ed altre, comprendenti:

- a) relazione tecnica economica dei miglioramenti progettati;
- b) planimetrie dei terreni con indicazione della divisione eventuale dei fondi e dei lavori progettati;
- c) disegni e computi metrici delle opere di miglioramento progettate (fabbricati, sistemazioni dei terreni, strade e fossi di scolo, piantagioni, ecc.);
- d) tipi catastali del nuovo e del vecchio catasto, relativamente alle parcelle da migliorare, spettano al dottore agronomo i seguenti compensi:

per progetti fino a	lire	7.500.000	il	3,50 %
sul di più fino a	»	15.000.000	»	3,00 »
» » » » »	»	30.000.000	»	2,50 »
» » » » »	»	75.000.000	»	2,00 »
oltre le	»	75.000.000	l'	1,50 »

Art. 52.

Qualora il dottore agronomo assuma anche la direzione dei lavori, la tariffa di cui all'articolo precedente sarà aumentata del trenta per cento.

Art. 53.

I compensi per i progetti di massima non seguiti da progetto definitivo, e da servire di esame preliminare alle operazioni di trasformazione fondiaria, sono pari al 15 per cento delle tariffe di cui a questa sezione, sempre che non debbano valutarsi secondo le norme dell'articolo 63.

SEZIONE VII.

CONSULENZA E CURATELA DI AZIENDE AGRICOLE E AGRICOLE-INDUSTRIALI.

Art. 54.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei dottori agronomi che esplicano in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso un'azienda agricola o similare.

Art. 55.

Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di una azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attività produttive che si svolgono nell'azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente tabella:

il 4,00 % sulla produzione lorda sino a lire	3.000.000
» 3,50 » sul di più fino a »	7.500.000
» 3,00 » » » » » »	15.000.000
» 2,00 » » » » oltre a »	15.000.000

Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, tutte le prestazioni che implicino progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attività che si richiede ad un dottore agronomo consulente.

Art. 56.

La consulenza limitata ad alcune attività dell'azienda, viene compensata a discrezione, secondo le norme della categoria quarta.

Art. 57.

La consulenza saltuaria, ossia limitata a talune prestazioni professionali del dottore agronomo, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

Art. 58.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonchè per l'affittanza mista, per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 59.

L'opera professionale prestata da un dottore agronomo per curatela di aziende, viene compensata tenendosi conto del valore dei beni, della durata dell'incarico e dei risultati conseguiti.

Art. 60.

Nelle amministrazioni relative a sequestri, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del dottore agronomo va computato a discrezione.

Art. 61.

Ai dottori agronomi specializzati (in enologia, elaiotecnica, ortifruticoltura e giardinaggio, zootecnica e caseificio, economia montana) che pre-

stano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale di cui all'articolo 55 può essere aumentato fino al massimo di un terzo, a seconda dell'importanza della azienda.

Art. 62.

Eguale aumento spetta al dottore agronomo che espliciti la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle poste in località disagiate.

QUARTA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE A DISCREZIONE.

Art. 63.

In questa categoria sono comprese le competenze la cui determinazione non può farsi, nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al dottore agronomo deve essere determinato discrezionalmente, tenendo calcolo della importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

- a) inchieste e ricerche agricole industriali, o d'indole scientifico-agraria;
- b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;
- c) assestamento forestale, piani di utilizzazione boschiva;
- d) impianti di contabilità agraria;
- e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie anche giudiziarie;
- f) stipulazioni di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, confini, transazioni, costituzione di società, ecc.;
- g) prestazioni relative a vendite, permuta, cessioni;
- h) memorie o perizie orali e scritte davanti alle Autorità giudiziarie, ecc.;
- i) intervento a sessioni e congressi su argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie prevedute da questa tariffa;
- l) giudizi di accertamento di qualità, quantità e convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie, anche

per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori;

m) relazioni relative ai lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute ed imprese agrarie, escluse le costruzioni rurali, rilevamenti topografici, ecc., già calcolati secondo le tabelle precedenti, nonchè i lavori e gli incarichi riguardanti in generale la coltivazione, la stima, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti, ortofrutticoltura, giardinaggio, ecc.;

n) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti e orali, ricerche di documenti, esame di incarti, ecc.;

o) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera.

Art. 64.

Gli onorari per le prestazioni che non sono appositamente contemplate in questa tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Art. 65.

Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli può assumere dei collaboratori, fermo il disposto dell'articolo 2232 del Codice civile.

PARTE II.

Diritti accessori.

DIRITTI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI DI SPESE

Art. 66.

Al dottore agronomo, oltre le competenze, sono dovuti i seguenti diritti fissi:

le copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi, ecc., fornite oltre l'originale, sempre dovuto al cliente, saranno rimborsate al prezzo corrente.

Art. 67.

Per indennità di vitto fuori residenza il dottore agronomo avrà diritto a lire 1.370 (milletrecentosettanta) per la giornata intera, a lire 750 (settecentocinquanta) per mezza giornata. Per la indennità di alloggio il dottore agronomo avrà diritto a lire 750 (settecentocinquanta) per ogni pernottazione fuori residenza, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Art. 68.

Qualora il vitto e l'alloggio siano forniti dal cliente, il dottore agronomo potrà esporre nella sua specifica le altre spese di soggiorno occorsegli.

Art. 69.

Sarà sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:

- a) delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo;
- b) delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
- c) delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;
- d) delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- e) delle spese di ferrovia in prima classe;
- f) delle spese di trasporto per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.

Art. 70.

Il dottore agronomo ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che, in relazione all'ammontare delle spese presunte da anticipare, riterrà necessaria, e durante il corso dei lavori ha altresì diritto ad acconti sino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 30 per cento degli onorari che gli spettano, secondo questa tariffa, per la parte di lavoro fino a quel punto eseguito. Comunque il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa.

Quando l'incarico venga revocato dal cliente, spetta al dottore agronomo, oltre al rimborso delle spese sostenute, l'onorario corrispondente al lavoro fatto a termini dell'articolo 2237 del Codice civile.

Art. 71.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del dottore agronomo resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del dottore agronomo per brevetti, concessioni ottenute, in proprio e simili, che saranno da liquidarsi a parte per trattativa privata, caso per caso.

ALLEGATO B.

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARI

PARTE I.

PRIMA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO.

Art. 1.

A questa prima categoria appartengono tutte le operazioni la cui valutazione deve essere fatta in base al tempo impiegato per compierle.

La liquidazione delle relative competenze è commisurata al tempo occorso per assolvere il mandato.

Art. 2.

Sono computate in relazione al tempo le competenze spettanti:

- a) per visite agrarie;
- b) per lavori al tavolo, calcoli, relazioni, riduzioni e riproduzione di disegni, di mappe, ecc.;
- c) per stima di miglioramenti e peggioramenti agrari;
- d) per determinazioni di componenti del terreno, di prodotti agricoli e derivati;
- e) per conti colturali;
- f) per progetti di rotazioni agrarie;
- g) per giuramenti e depositi di perizie giudiziali;
- h) per accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti, collazionatura di atti e copie;
- i) per esame di pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, ecc. e assistenza relativa;
- l) per sopraluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);
- m) per impianto di contabilità agrarie e per lavori contabili, esclusa però la tenuta continuativa e ordinaria della contabilità di una azienda;
- n) in genere per tutti i lavori che possono essere valutati soltanto in relazione al tempo impiegato per compierli.

Art. 3.

Per le operazioni suddette spetta al perito agrario il compenso di lire 600 per ogni vacanza di due ore. Il numero delle vacanze giornaliere s'intende fissato in quattro.

Nel caso in cui si riscontri la opportunità di aumentare il numero delle vacanze, quelle oltre la quarta vengono compensate con l'aumento del 25 per cento.

In caso di particolare disagio, il compenso può essere aumentato in misura non superiore al 40 per cento.

Art. 4.

Le vacanze incominciate si calcolano per intero.

Nel calcolo delle vacanze va compreso anche il tempo occorrente per portarsi sul posto e quello per il ritorno in residenza, nonché il tempo comunque perduto per cause non dipendenti dal perito agrario.

Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacanza, il compenso è di lire 900.

Trattandosi di semplice consulto verbale o di breve conferenza nel proprio studio su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a lire 300.

SECONDA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE SECONDO QUOTE PERCENTUALI.

Art. 5.

A questa categoria appartengono le prestazioni il cui compenso si riferisce e si proporziona al valore della cosa trattata.

SEZIONE I.

CONSULENZA E CURATELA DI AZIENDE AGRICOLE E AGRICOLA-INDUSTRIALI

Art. 6.

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti dei periti agrari che esplichino, in maniera continuativa ed esclusiva, la propria attività presso un'azienda agricola o similare.

Art. 7.

Il perito agrario al quale sia affidata la consulenza di un'azienda agricola o agricolo-industriale per tutto l'insieme delle attività produttive che si attuano nell'azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente:

Tabella I.

il 4 % sulla produzione lorda fino a	L. 1.500.000
il 3,50 % sul di più sino a	3.000.000
il 3 % sul di più sino a	6.000.000
il 2 % oltre le	6.000.000

Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, le prestazioni che implicino progetti, interventi in causa, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività oggetto della consulenza del perito agrario.

Art. 8.

La consulenza limitata a talune attività dell'azienda, viene compensata a discrezione.

Art. 9.

La consulenza saltuaria, cioè limitata a talune prestazioni professionali del perito agrario, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse, con opportuna riduzione.

Art. 10.

La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale dell'azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonché per l'affittanza mista per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 11.

L'opera professionale prestata da un perito agrario per curatela di aziende, viene compensata a norma delle tariffe stabilite per le singole prestazioni che vengono appunto richieste al perito agrario.

Art. 12.

Nelle amministrazioni relative a sequesti, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del perito agrario va computato in ragione del tempo e in via discrezionale. Tutte le prestazioni attinenti vanno compensate a norma delle rispettive tariffe.

Art. 13.

Ai periti agrari specializzati (in enotecnica, elaiotecnica, orti-frutticoltura e giardinaggio, zootecnica e caseificio, economia montana, ecc.) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale dell'interessenza e l'onorario fisso annuo possono essere congruamente aumentati a seconda della importanza dell'azienda.

Art. 14.

Congruo aumento nella misura dei compensi spetta al perito agrario che espliciti la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle comunque poste in località disagiate o di difficili condizioni igieniche ed economiche.

SEZIONE II.

STIMA DI FONDI RUSTICI.

Art. 15.

Per le operazioni di stima del valore di beni mobili e immobili, spettano al perito agrario gli onorari specificati nella seguente :

Tabella II.

VALORE STIMATO		Stime analitiche	Stime sommarie
		%	%
Sino a	L. 750.000	a vacanza	
sul di più sino a	» 1.500.000	0,60	0,30
» »	» 3.000.000	0,50	0,25
» »	» 7.500.000	0,40	0,20
» »	» 15.000.000	0,30	0,15
» »	» 30.000.000	0,25	0,12
oltre le.	» 30.000.000	0,20	0,10

Per stime analitiche s'intendono quelle risultanti da particolareggiati rilievi e conteggi e dalla integrale considerazione dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore del bene stimato. Esse devono essere corredate da relazione motivata e da dettagliata descrizione.

Per stime sommarie s'intendono quelle che tengono soltanto conto dei principali elementi di reddito e di spesa e si limitano a un giudizio generale, sintetico o comparativo. Esse sono corredate da una relazione riassuntiva.

Art. 16.

I disegni dei fabbricati e degli altri manufatti uniti alle stime, richiesti dal committente, vanno compensati a parte.

Vanno compensate analogamente a parte le operazioni speciali che occorrono per la verifica dei confini, il frazionamento della superficie, le misurazioni degli appezzamenti e per quant'altro sia necessario determinare ai fini dell'accertamento della proprietà.

Art. 17.

Per l'estimo dei boschi, comprese le operazioni di numerazione e cubatura delle piante, spetta al perito agrario un compenso pari al 4 per cento sul valore stimato.

Qualora l'entità dell'operazione non superi il valore di lire 150.000, o l'apprezzamento presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato.

Per l'estimo fatto col metodo delle aree di saggio, il compenso va calcolato in ragione del 2 per sul valore.

Art. 18.

Le stime per determinare il valore locativo degli immobili sono compensate con una percentuale corrispondente al 4 per cento del canone annuo sino a lire 300.000, al 3 per cento sul di più sino a lire 750.000, al 2 per cento sul di più sino a lire 3.000.000, all'1 per cento sul di più oltre le lire 3.000.000.

Al perito agrario sono inoltre dovuti equi compensi a vacanze per eventuali rilievi, indirizzi, suggerimenti su condizioni di contratto.

Art. 19.

Nei terreni situati in colle o in monte, o dove si riscontra eccessivo frazionamento della proprietà ed accentuata diversità delle colture, le competenze del perito agrario possono essere aumentate in misura non superiore al 50 per cento oltre le normali tariffe.

Art. 20.

Per le stime attinenti alle industrie agrarie (enologia, oleificio, caseificio, ecc.) le competenze indicate nella Tabella II possono essere aumentate in misura non superiore al 20 per cento.

SEZIONE III.

STIMA DI SCORTE.

Art. 21.

I compensi relativi alle stime di scorte sono determinati secondo la seguente tabella, salvo eventuali modificazioni che potessero essere stabilite sulla base di consuetudini locali.

Tabella III.

VALORE STIMATO		Scorte vive	Scorte morte	Scorte in terra e frutti pendenti
Sino a L.	150.000	750—	1200—	2100—
sul di più sino a. »	300.000	0,50 %	0,60 %	0,90 %
» » »	750.000	0,40 %	0,50 %	0,80 %
» » »	1.500.000	0,30 %	0,40 %	0,70 %
oltre le »	1.500.000	0,20 %	0,30 %	0,60 %

SEZIONE IV.

STIME DEI TABACCHI E LAVORI SULLA TECNICA DEI TABACCHI.

Art. 22.

Per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, per conto di privati, spetta al perito agrario un compenso di lire 210 per ogni quintale o frazione di quintale periziato, lordo indivisibile; se il tabacco è invece lavorato, il compenso si eleva a lire 300 per quintale, lordo indivisibile, esclusi i frasami.

Per la direzione tecnica, comprendente l'acquisto, l'assistenza tecnica, la classifica e la vendita allo Stato, il compenso minimo sarà, per i primi cento quintali introdotti in magazzino, del 3 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia e del 2 per cento sulla eccedenza. Se la direzione tecnica è saltuaria, il compenso minimo si ridurrà al 2 per cento per i primi cento quintali ed all'1,50 per cento sull'eccedenza.

Le visite saltuarie e le consultazioni tecniche saranno compensate con lire 6.000 al giorno, oltre quanto è stabilito nella parte seconda della presente tariffa professionale.

Per la rappresentanza del concessionario innanzi alla Commissione di perizia, il compenso minimo sarà di lire 30.000, per partite sino a cento quintali di tabacco; per le quantità eccedenti spetterà il 0,25 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia.

Per gli arbitrati, in tutte le controversie, per ogni partita, il compenso minimo sarà di lire 3.000 sino a quintali cinque di tabacco; di lire 600 a quintale per quintali sei a quintali dieci; di lire 450 per l'eccedenza sino a quintali 25; di lire 360 a quintale per le eccedenze sino a 50 quintali e di lire 300 a quintale per tutte le altre eccedenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

SEZIONE V.

STIMA DI DANNI.

Art. 23.

Nel caso di danni determinati da incendi su fabbricati rurali, attrezzi e mobilio, merci e derrate, frutti pendenti, prodotti in magazzino o sull'aia, ecc., gli onorari per la stima fatta in contraddittorio con gli agenti della Società di assicurazione vanno calcolati a tariffa percentuale sul valore del danno stimato (indipendentemente dalla misura della liquidazione fatta dalla Società assicuratrice), secondo la seguente:

Tabella IV.

VALORE STIMATO		Compenso %
Sino a	L. 150.000	a vacanze
sul di più sino a	» 300.000	2,00
» »	» 750.000	1,50
» »	» 1.500.000	1,25
» »	» 3.000.000	1,00
oltre le	» 3.000.000	0,75

Art. 24.

Per danni subiti dalla grandine, l'onorario del perito agrario va computato a vacanze o, comunque, con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato.

Art. 25.

Le stime per danni cagionati da trascurata coltura, da inadempienza degli obblighi contrattuali, da malattie crittogramiche, da pascolo abusivo, da inondazioni, da emanazioni gassose di stabilimenti e in genere da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli 21 e 22, sono compensate a discrezione in relazione all'importanza che per il committente può assumere il rilevamento e la constatazione del danno, quando questo non superi le lire 750.000.

Per somme maggiori, gli onorari del perito agrario sono calcolati nella misura a percentuale fissata nella seguente:

Tabella V.

VALORE STIMATO		Compenso
		%
Oltre lire 750.000 sino a	L. 1.500.000	3,00
sul di più sino a	» 3.000.000	2,00
» »	» 6.000.000	1,50
oltre le.	» 6.000.000	1,00

Art. 26.

Quando il perito agrario si limita alla semplice constatazione del danno e dell'inadempienza, il compenso va computato a vacanze.

Art. 27.

I lavori accessori (rilievi, disegni e quanto altro occorra per l'espletamento dell'incarico) vanno compensati a parte, a norma delle rispettive tariffe.

SEZIONE VI.

ARBITRATI.

Art. 28.

Se la natura della questione sottoposta all'arbitrato è tale che da esso non emerge un valore, spetta al perito agrario un compenso discrezionale.

In caso diverso, l'onorario va computato in base alle percentuali indicate nella seguente:

Tabella VI.

VALORE CONTROVERSO		Compenso %
Sino a.	L. 1.500.000	2,00
sul di più sino a	» 3.000.000	1,50
» »	» 7.500.000	1,00
» »	» 15.000.000	0,75
oltre le.	» 15.000.000	0,50

Art. 29.

Sono dovuti a parte e calcolati secondo le rispettive tariffe, i compensi per eventuali operazioni occorse per l'arbitraggio (planimetrie, ecc.).

SEZIONE VII.

ASSISTENZA E VIGILANZA A LAVORI DI TRASFORMAZIONE FONDARIA.

Art. 30.

L'assistenza e la vigilanza di lavori relativi a rimboschimenti e piantagioni, impianti di colture speciali, prosciugamenti, colmate, sistemazioni in piano e in monte, irrigazione, strade e fabbricati rurali, appoderamenti, ordinamenti, riordinamenti e trasformazioni di aziende agricole, agricolo-industriali e forestali, vanno compensati discrezionalmente in rapporto al beneficio fondiario che potrà ritrarsi dalla esecuzione dei lavori e alla difficoltà e importanza delle opere.

In ogni caso l'onorario dovuto al perito agrario per le operazioni di cui sopra non può essere inferiore a quello indicato nella seguente:

Tabella VII.

IMPORTO DEI LAVORI		Compenso per assistenza ai lavori %
Sino a.	L. 300.000	2,00
sul di più sino a	» 750.000	1,80
» »	» 1.500.000	1,70
» »	» 3.000.000	1,60
» »	» 7.500.000	1,50
oltre le.	» 7.500.000	1,00

Gli onorari per eventuali rilievi, disegni, ecc., sono dovuti a parte e vanno calcolati a norma delle rispettive tariffe.

TERZA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE
DEL LAVORO COMPIUTO.

Art. 31.

A questa categoria vengono assegnate le prestazioni i cui compensi trovano equa valutazione nella estensione del lavoro compiuto.

SEZIONE I.

DIVISIONI.

Art. 32.

Quando al lavoro di stima vengano abbinate operazioni di divisione di fondi rustici, formazione di quote, ecc., spetta al perito agrario un maggior compenso in misura non superiore al 30 per cento di quello stabilito per le stime analitiche, in proporzione della difficoltà, importanza ed entità dei lavori compiuti.

Art. 33.

Il progetto di divisione di un fondo rustico o di un asse immobiliare comprende:

a) la relazione tecnica concernente i criteri seguiti nella divisione, la descrizione dettagliata delle singole quote con la indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identificazione e la determinazione del valore degli immobili;

b) la planimetria dei beni divisi, in cui devono essere chiaramente segnate tutte le quote numeriche generali e particolari;

c) lo schizzo dimostrativo dei fabbricati eventualmente divisi, la planimetria e la sezione degli stessi quando queste siano necessarie o richieste;

d) il tipo di frazionamento catastale.

Art. 34.

Quando la stima analitica o la stima sommaria deve servire di base per divisioni patrimoniali e si procede perciò a preparazione di bilanci, formazione di lotti e assegnazione di quote, le competenze riportate nella Tabella II vengono aumentate dell'8 per cento per ogni quota di assegnazione.

Art. 35.

Il progettista ha l'obbligo di assistere all'istrumento divisionale per fornire gli eventuali chiarimenti e gli spetta per tale assistenza un compenso a vacanze.

Art. 36.

Le eventuali operazioni di confinazione richieste espressamente dal committente durante le operazioni di divisione, vanno compensate a parte, a vacanze.

I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito agrario, vanno compensati a parte, a vacanze.

Art. 37.

L'opera del perito agrario incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., va compensata a vacanze.

Art. 38.

I rilievi geometrici e i disegni di piante sono compensati con somme fisse per ciascun ettaro, proporzionate al grado di precisione richiesto.

Il rilievo deve comprendere i confini di proprietà, le linee di divisione fra le particelle di diversa natura e coltura, i fabbricati, le vie, i corsi e gli specchi d'acqua, le scarpate e tutti quei particolari che si possono rappresentare nel grafico in relazione alla scala adottata.

I compensi per ogni ettaro sono riportati nella seguente:

Tabella VIII.

SUPERFICIE	COMPENSO		
	Scala 1 : 1000	Scala 1 : 2000	Scala 1 : 5000
Sino Ha. 150	a vacazione		
sul di più sino ettari 25 per ognuno . . L.	900	750	600
» » » 50 » » . . »	750	600	450
» » » 100 » » . . »	600	450	300
» » oltre » 100 » » . . »	450	300	150

Se oltre al rilievo e al disegno planimetrici sono richiesti anche il rilievo e il disegno altimetrici, le competenze di cui alla precedente tabella vengono aumentate del 50 per cento.

Il computo della superficie dei singoli appezzamenti è valutato a tempo.

Art. 39.

Quando il perito agrario si limita a rilevare punto di controllo in riferimento a planimetrie già esistenti, i compensi fissati nella Tabella VIII vanno ridotti del 50 per cento.

Art. 40.

Per la sola misurazione delle aree senza traduzione in grafico, i compensi per ettaro devono corrispondere al 40 per cento di quelli fissati nella Tabella VIII.

Art. 41.

Quando si tratta di rilevare e disegnare il solo perimetro dei fondi rustici, sono dovute competenze in misura pari alla metà di quelle stabilite per il rilievo completo.

Art. 42.

Per terreni molto ingombri, frastagliati, attraversati da strade e corsi d'acqua, divisi da diverse proprietà e colture, oppure incolti e a forte pendio, i compensi fissati nella Tabella VIII possono essere aumentati in misura non superiore al 40 per cento.

Per terreni boscosi, paludosi, molto frastagliati e frazionati, i compensi della Tabella VIII possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento.

SEZIONE II.

CONSEGNA, RICONSEGNA E RELATIVI BILANCI E LIQUIDAZIONI PER TRAPASSI DI BENI RURALI.

Art. 43.

Le competenze per la consegna di beni rurali senza determinazione di valori sono calcolate a vacanze qualora la superficie dell'azienda non raggiunga gli ettari 20.

Per superfici superiori viene applicata la seguente:

Tabella IX.

SUPERFICIE	COMPENSO
Da ettari 20 a 50	L. 450 a ettaro
sul di più sino a ettari 150	» 360 »
sul di più sino a » 500	» 240 »
oltre gli » 500	» 150 »

Tale compenso può essere ridotto del 20 per cento per terreni sprovvisti di soprasuoli o con soprasuolo scarso, ed essere aumentato nella misura massima del 40 per cento per terreni molto alberati, a colture industriali e dotati di scorte vive e morte di cospicuo valore.

Art. 44.

La consegna e la riconsegna a valore delle scorte vive e morte vanno compensate in base al valore di stima e a norma della Tabella III ridotta del 20 per cento.

La consegna e la riconsegna fatte per quantità e numero e non a valore, vanno compensate a discrezione.

Art. 45.

È sempre dovuta dal perito agrario la relazione dell'inventario di consistenza dei terreni, delle piantagioni, dei fabbricati, delle scorte, ecc. Gli eventuali rilievi planimetrici vanno invece compensati a parte, a norma delle rispettive tariffe.

Art. 46.

I compensi stabiliti nella Tabella IX presuppongono che l'inventario di consegna sia redatto sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece l'inventario viene impostato *ex-novo*, i compensi di cui alla Tabella IX vanno aumentati del 30 per cento.

Art. 47.

Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di una amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando già esistano le precedenti consegne con pianta dimostrative), sono compensate con $\frac{3}{5}$ degli onorari stabiliti per le consegne.

Quando però si tratta della scadenza di un contratto di locazione e il perito agrario sia incaricato di compilare anche la liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e di credito, spetta ad esso, oltre agli onorari sopradetti, un compenso pari al 2 per cento del totale dei debiti e dei crediti sino a lire 600.000, all'1 per cento sull'eccedenza, oppure un compenso discrezionale a seconda dell'importanza e delicatezza dell'operazione.

Art. 48.

Nel caso di consegna e riconsegna fatte contemporaneamente, il compenso complessivo corrisponderà a $\frac{6}{5}$ di quello normale, da attribuirsi per $\frac{2}{5}$ alla riconsegna e per $\frac{4}{5}$ alla nuova consegna.

Quando alla consegna di rinnovazione di contratto le piante dimostrative delle consegne precedenti non possono essere utilizzate, ne sarà compensato a parte l'aggiornamento.

Art. 49.

Le operazioni di revisione dei bilanci o dei rendiconti di aziende agrarie, compiute allo scopo di fornire elementi per un migliore indirizzo tecnico da attuarsi nella azienda, vanno compensate discrezionalmente.

Art. 50.

Per gli inventari di boschi di cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante di alto fusto, od anche quest'ultima operazione solamente, le competenze saranno calcolate a vacanze.

Art. 51.

Nel caso in cui i fondi oggetto di consegna o riconsegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse e costituenti aziende diverse, la Tabella IX si applica ad ogni singola azienda e lotto.

QUARTA CATEGORIA

COMPETENZE VALUTATE A DISCREZIONE.

Art. 52.

In questa categoria sono comprese le competenze la cui valutazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del perito agrario incaricato, nè in base al valore dell'oggetto della prestazione, in quanto tale valore difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al perito agrario deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'incarico, dello studio della pratica, del tempo occorso, del valore della controversia e del risultato ottenuto.

Art. 53.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza, che non siano necessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali :

a) stipulazione di compromessi, convenzioni di servitù, transazioni, denunce di successione, permuta, cessioni, preliminari di compra-vendita, assistenza per la conclusione di affari e di contratti agrari;

b) inchieste e ricerche agricole e agricolo-industriali; confronti di diversi sistemi di produzione; intervento a sessioni e a congressi; giudizi, accertamenti, pareri e consultazioni riguardanti in genere la coltivazione, la utilizzazione o il commercio delle piante agrarie e dei loro prodotti.

Le eventuali prestazioni professionali di ordine generale (rilievi, stime, ecc.) vengono compensate a parte, a norma delle rispettive tariffe.

PARTE II.**Diritti fissi, indennità e rimborsi di spese.****Art. 54.**

Al perito agrario è sempre dovuto, per copie di relazioni tecniche, progetti, preventivi, collaudi, ecc. (emesse oltre l'originale), il rimborso delle spese di scritturazione secondo i prezzi correnti.

In caso di copie autentiche spetta inoltre al perito agrario un diritto fisso minimo di lire 300, che può essere congruamente aumentato per operazioni di rilevante importanza.

Art. 55.

Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di lire 1.050 per una intera giornata, di lire 600 per mezza giornata e di lire 600 per ogni pernottamento.

Art. 56.

È sempre dovuto al perito agrario il rimborso di ogni spesa sostenuta per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di assistenza. Parimenti è dovuto il rimborso di tutte le spese, inerenti alla operazione sostenuta, per corrispondenza, tasse, bolli, copie eliografiche, per disegni, consulti legali necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto, trasporti per via ordinaria, sia con autoveicoli sia con carrozze, nonchè il rimborso delle spese ferroviarie in seconda classe, con l'aumento del 10 per cento su tutte le spese di viaggio.

Il lavoro di corrispondenza va compensato a parte, a discrezione.